

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 79/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento dei Servizi sanitari nazionali avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (G.U. n. 97/2013), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 che accantona, al punto 3.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2012 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, riparto predisposto sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che, con la nota integrativa n. 28471 del 5 novembre 2013, il Ministero della salute ha comunicato alcune rettifiche, dovute a meri refusi materiali contenuti nella citata proposta del 4 ottobre 2013;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento corrispondente a un importo di 1.476.164 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 107/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012 - vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo complessivo di 30.152.000 euro di cui alle premesse, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.


Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 744



ALLEGATO

FSN 2012: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

importi in euro

R E G I O N I	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE	
					b	c
	a				d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.820	2.659.690			144.630	2.804.320
LOMBARDIA	15.792	4.277.171			232.585	4.509.756
VENETO	8.578	2.323.301			126.337	2.449.638
LIGURIA	4.083	1.105.857			60.135	1.165.992
EMILIA ROMAGNA	9.870	2.673.232			145.366	2.818.598
TOSCANA	8.556	2.317.343			126.013	2.443.356
UMBRIA	2.114	572.565			31.135	603.700
MARCHE	3.382	915.995			49.810	965.805
LAZIO	9.804	2.655.356			144.394	2.799.750
ABRUZZO	2.758	746.988			40.620	787.608
MOLISE	648	175.507			9.544	185.051
CAMPANIA	11.511	3.117.687			169.535	3.287.222
PUGLIA	7.077	1.916.764			104.231	2.020.995
BASILICATA	1.430	387.307			21.061	408.368
CALABRIA	4.805,0	1.301.406			70.768	1.372.174
SICILIA (*)	11.098	3.005.831		-1.476.164		1.529.667
T O T A L I	111.326	30.152.000		-1.476.164	1.476.164	30.152.000

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1. comma 830, della Legge n.296/2006. operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

